



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/11/2011

ADDI' 11/11/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
STRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI - DI PAOLANTONIO - MATTEI

DELIBERAZIONE: N. 521

Oggetto:

Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011.



Oggetto: Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio

- VISTO l'articolo 127, comma 2, della Costituzione;
- VISTO l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale);
- VISTO l'articolo 19 della Deliberazione della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261;
- VISTO l'articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011 e, in particolare, degli articoli 1, 2, 3 e 7;
- RITENUTO che le richiamate disposizioni del decreto legislativo appaiono gravemente lesive dell'autonomia che la Costituzione riserva alle Regioni, con particolare riferimento agli articoli 117, 119, 120, 122, 123 e 126 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 76 Cost., nonché per violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 9, comma 2, l. cost. n. 3/2001, per i motivi riportati nell'allegato A alla presente deliberazione;
- CONSIDERATO che appare necessario promuovere, entro il termine fissato dall'art. 127, comma 2, della Costituzione (60 giorni dalla pubblicazione della legge statale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità delle citate disposizioni;
- RAVVISATA, pertanto, per le motivazioni sopra indicate la necessità di:
- proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità



521 11 NOV. 2011 Pa

costituzionale del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011 e, in particolare, degli articoli 1, 2, 3 e 7;
- autorizzare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, dello Statuto, la Presidente della Regione a promuoverne l'impugnazione avanti la Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

All'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse,

- di proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011 e, in particolare, degli articoli 1, 2, 3 e 7, per i motivi illustrati nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, dello Statuto, la Presidente della Regione a promuovere l'impugnazione avanti la Corte Costituzionale dello decreto legislativo 149/2011, dandone comunicazione al Consiglio regionale, per violazione degli articoli 117, 119, 120, 122, 123 e 126 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 76 Cost., nonché per violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 9, comma 2, I. cost. n. 3/2001, per i motivi illustrati nell'allegato A alla presente deliberazione;

La presente deliberazione sarà trasmessa alla struttura "Avvocatura Regionale" per lo svolgimento dei successivi atti di competenza e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo TACONIS

ROMA 11 NOV. 2011





ALLEG. alla DELIB. N. 521 *Pr*
DEL 11 NOV. 2011



ALLEGATO A

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42". - Profili di illegittimità costituzionale.

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 20 settembre 2011 n. 219 ed è entrato in vigore il 5 ottobre 2011.


Con il decreto legislativo in esame si introduce nell'ordinamento la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti territoriali che non rispettano gli obiettivi finanziari, nonché di sistemi premiali per quelli che assicurano qualità dei servizi e positivi assetti finanziari.

In via preliminare si rileva che già nella fase ascendente di formazione del provvedimento le Regioni hanno formulato una serie di rilievi di illegittimità sullo schema di decreto proposto dal Governo.

Nella seduta del 5 maggio 2011 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha, infatti, approvato un documento formale di analisi dello schema di provvedimento da cui emergono numerose criticità e profili di incostituzionalità.

Successivamente, in data 27 luglio 2011, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha eccepito, nell'esaminare la nuova versione del testo, quale risultante dagli emendamenti proposti dai Relatori della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, l'assoluta mancata considerazione delle principali indicazioni fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ha, inoltre, rilevato l'errato ricorso ai meccanismi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, le cui disposizioni costituiscono solo "...l'*extrema ratio* di fronte a fatti gravissimi lesivi dell'ordinamento giuridico".

La Conferenza delle Regioni ha ritenuto tale intervento legislativo "esorbitante", non rispondente al quadro costituzionale di riferimento, destinato a compromettere inevitabilmente la tenuta complessiva del sistema delle relazioni istituzionali, sottolineando la necessità di un percorso condiviso nel rispetto dei principi di reciprocità e di leale collaborazione.




Nella seduta del 18 maggio 2011 della Conferenza Unificata sullo schema di provvedimento non è stata, pertanto, raggiunta la prevista *intesa* ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

A tal proposito si evidenzia che la L. 42/2009, all'articolo 2, comma 3, prevede, per il caso di "*mancata intesa*" una procedura rafforzata a tutela del principio di *leale collaborazione*, che pone in capo al Consiglio dei Ministri l'obbligo di inviare alla Camere un'apposita "relazione", nella quale siano specificate le motivazioni della mancata intesa.

Tutto ciò premesso, si enucleano, di seguito, taluni profili di dubbia legittimità costituzionale, relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 7, in quanto si ritiene che tali disposizioni, che incidono fortemente sul sistema regionale, realizzino una notevole lesione della sfera di autonomia regionale costituzionalmente garantita, per violazione degli articoli 117, 119, 120, 122, 123 e 126 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 76 Cost., nonché per violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 9, comma 2, l. cost. n. 3/2001.

Art. 1

(Relazione di fine legislatura)




L'articolo, nel prevedere l'obbligo per le Regioni di "*redigere una relazione di fine legislatura*" contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura in materia economico-finanziaria, determina un vulnus dell'autonomia garantita dalla Costituzione alla Regione, atteso che lo stesso introduce una forma di controllo generalizzato del Governo sull'attività politica della Regione, ledendone la competenza in materia di organizzazione amministrativa di cui all'art. 117 Cost., nonché violando l'art. 123 Cost., che riserva allo Statuto la disciplina della forma di Governo e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, oltre che l'art. 9, comma 2, l. cost. n. 3/2001, reintroducendo una forma di controllo che la novella costituzionale ha espressamente abrogato (art. 125, comma 1, Cost.).


Art. 2

(Responsabilità politica del presidente della giunta regionale)

L'articolo contiene le seguenti disposizioni:


- il "grave dissesto finanziario" costituisce *grave violazione di legge* che comporta la rimozione del presidente della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione (*comma 2*);

- 
- il "grave dissesto finanziario" si configura, nelle Regioni già assoggettate a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), quando si verificano le tre seguenti condizioni:
 - a) il presidente, già nominato commissario *ad acta*, non ha adempiuto immotivatamente, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro, ovvero non ha adempiuto agli obblighi operativi ivi previsti, anche solo dal punto di vista temporale;
 - b) si riscontra il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo con perdurare del disavanzo sanitario oltre i limiti in esso consentiti o suo aggravamento;
 - c) è stato adottato per due esercizi consecutivi un incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale irpef pari al livello massimo previsto, ove non sono stati raggiunti gli obiettivi del piano e si è proceduto già al conseguente incremento delle aliquote fiscali come previsto dall'art. 2, comma 86, L. 191/2009 (*comma 1*);
 - è prevista, conseguentemente alla rimozione del presidente, l'ulteriore sanzione della incandidabilità alle cariche elettive per un periodo di tempo di dieci anni (*comma 3*);
 - è nominato dal Governo un commissario, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 (*comma 4*);
 - viene nominato un nuovo commissario *ad acta* per l'esercizio delle competenze del presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili, nelle more dell'insediamento del nuovo presidente (*comma 5*).



In sintesi le disposizioni analizzate prevedono una serie di sanzioni a carico del presidente della giunta regionale in caso di grave dissesto per le Regioni già assoggettate a piano di rientro sanitario. Essendo presupposto della norma l'assoggettamento delle Regioni al piano di rientro sanitario, con la conseguente nomina del presidente a commissario *ad acta*, le sanzioni dovrebbero coerentemente riferirsi alle funzioni amministrative svolte dal presidente stesso in qualità di commissario del governo e non al suo ruolo istituzionale di presidente della giunta regionale.

La previsione di suddetta sanzione risulta, pertanto, impropria rispetto alle funzioni amministrative del presidente in qualità di commissario di governo e in aperto contrasto con la volontà del legislatore costituzionale, quale si palesa nelle disposizioni di cui all'articolo 126 della Costituzione, che prevede la rimozione del presidente per grave violazione di legge come rimedio straordinario per tutelare l'ordine pubblico materiale e l'indivisibilità della Repubblica,



nonchè nel disposto di cui all'articolo 120 della Costituzione, che disciplina il potere sostitutivo del Governo, in relazione a poteri circoscritti come quelli esercitati dal commissario *ad acta*.

Si precisa, inoltre, che sebbene dal combinato disposto dei due articoli risulti una distinzione netta dei ruoli del presidente della giunta regionale prevedendo soltanto nell'articolo 126 la rimozione per grave violazione di legge, tale disposizione non ha trovato mai attuazione, neppure nel quadro costituzionale antecedente alla riforma del Titolo V, caratterizzato da una posizione di supremazia dello Stato nei confronti delle Regioni.

Considerato il nuovo assetto costituzionale, fondato sulla equiordinazione tra lo Stato e le Regioni, la stessa previsione della *rimozione del presidente per grave violazione di legge* prevista dall'articolo 126 appare quasi un residuo del vecchio ordinamento, in quanto contempla un potere dello Stato fortemente invasivo dell'autonomia regionale, da utilizzare solo come *extrema ratio* dell'ordinamento giuridico.

Quanto al comma 3 dell'art. 2, il quale prevede l'*incandidabilità* del Presidente rimosso alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, per un periodo di tempo pari a dieci anni, tale norma finisce per violare la potestà legislativa regionale in materia elettorale, e, dunque, l'art. 122 Cost., con conseguente lesione dell'autonomia regionale laziale. Tale violazione si riverbera anche sulla lesione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 123 Cost., atteso che la Costituzione attribuisce allo Statuto la disciplina della forma di Governo e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

La stessa previsione sembrerebbe, inoltre, viziata sotto il profilo dell' "*eccesso di delega*", in quanto l'articolo 17, comma 1, lettera e) della L. 42/2009 prevede la sanzione dell'ineleggibilità soltanto nei confronti degli amministratori degli enti locali, e non, invece, del Presidente della giunta regionale. Tale violazione ridonda anche sulla lesione delle competenze costituzionalmente garantite alla Regione dagli articoli 117, 120, 122, 123 e 126 Cost..

L'occasione fornita dalla disamina sulla legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto in oggetto, consente anche lo scrutinio sulla legittimità della *legge delega*, relativamente all'articolo 17, comma 1, lettera e), con riferimento all' articolo 76 della Costituzione che espressamente prevede che "*l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti*".

Al contrario, dal contenuto dell'articolo 17, comma 1, lettera e) non emergono principi e criteri sufficientemente determinati.

In conclusione, si rilevano vizi di **illegittimità costituzionale** per violazione delle seguenti disposizioni della Costituzione:

- **articoli 126 e 120 Costituzione:** l'articolo 2 del decreto in esame prevede la sanzione della rimozione del presidente della giunta (potere *extra-ordinem* a garanzia della indivisibilità dell'ordinamento di cui all'art. 126 Cost.) in caso di "grave dissesto finanziario" per le regioni già assoggettate ai piani di rientro, mentre più appropriatamente avrebbe dovuto prevedersi il ricorso al potere sostitutivo (art. 120 Cost.) considerate le funzioni amministrative svolte dal presidente in qualità di commissario *ad acta*;
- **articoli 122 e 123 Costituzione:** la previsione della ulteriore sanzione della incandidabilità si risolve nella violazione della potestà legislativa regionale in materia elettorale, nonché si pone in contrasto con l'art. 123 Cost., che riserva allo Statuto la disciplina della forma di Governo e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

Art. 3

L'articolo prevede, in caso di grave dissesto finanziario, la decadenza automatica dei Direttori Generali amministrativi e sanitari degli Enti del SSN e dell'Assessorato competente, previa verifica delle responsabilità del dissesto, con conseguente interdizione, al massimo decennale, da qualsiasi carica in Enti vigilati o partecipati dagli Enti pubblici.

La norma presenta profili di incostituzionalità per contrasto con l'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 123 Cost., per lesione dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita in materia di disciplina della forma di Governo e dei principi di organizzazione e funzionamento della Regione.

Art. 7

La previsione di cui all'art. 7, che pone delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno successivo a quello dell'inadempimento, sembra violare l'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 117 e 119 Cost., violazione che si riflette sull'autonomia finanziaria della Regione.

- violazione del principio di leale collaborazione.

